

21.2.2024

A9-0445/315

Emendamento 315
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

Emendamento

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, **tenendo conto delle condizioni di idoneità medica e della capacità di guidare in sicurezza conformemente all'allegato III**, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali, **al fine di migliorare ulteriormente le misure di sicurezza stradale.**

Or. en

21.2.2024

A9-0445/316

Emendamento 316
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità **fisica e mentale** alla guida di cui all'allegato III anziché l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III.

Emendamento

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1, BE e **T**, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità alla guida di cui all'allegato III anziché l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/317

Emendamento 317
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti **di esecuzione** che stabiliscono il contenuto dell'autovalutazione di cui all'allegato III, punto 3, e che riguardano tutte le incapacità di natura medica indicate in tale allegato. Tali atti **di esecuzione** sono adottati **secondo la procedura di esame di cui** all'articolo 22, **paragrafo 2**.

Emendamento

Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti **delegati** che stabiliscono il contenuto dell'autovalutazione di cui all'allegato III, punto 3, e che riguardano tutte le incapacità di natura medica indicate in tale allegato. Tali atti **delegati** sono adottati **in conformità** all'articolo 21.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/318

Emendamento 318
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, al momento del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1, BE e T, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità alla guida di cui all'allegato III o l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato o qualsiasi altra forma di valutazione per la guida conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale. Essi ne informano la Commissione.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/319

Emendamento 319
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a organizzare campagne nazionali per sensibilizzare il grande pubblico ai segnali mentali o fisici che possono mettere una persona a rischio quando guida un veicolo.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/320

Emendamento 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Piattaforma di cooperazione

1. La Commissione istituisce una piattaforma per la cooperazione per raggruppare, elaborare e diffondere conoscenze e informazioni sulle migliori pratiche per quanto riguarda:

a) i programmi di formazione dei conducenti negli Stati membri, inclusa la formazione per i veicoli per usi speciali come le macchine mobili non stradali,

b) il rilascio di patenti per i veicoli per usi speciali, come le macchine mobili non stradali, e il loro uso abituale nei vari Stati membri, incluse le implicazioni transfrontaliere delle differenze di tali norme, al fine di facilitare l'uso di tali macchine, e

c) qualsiasi altro aspetto ritenuto appropriato.

2. La piattaforma coinvolge le autorità competenti degli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti del settore dei trasporti stradali e facilita, nella misura del possibile, l'attuazione di tali buone pratiche.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/321

Emendamento 321
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1° luglio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell'uso delle disposizioni nazionali sulle macchine mobili non stradali e le sue implicazioni per il mercato interno e la sicurezza stradale. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a facilitare l'uso delle macchine mobili non stradali nell'Unione.

Or. en

Motivazione

(l'emendamento è complementare al testo della commissione TRAN, dopo l'emendamento 133)

21.2.2024

A9-0445/322

Emendamento 322
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2022/2561
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

*All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:*

"a partire dai 21 anni di età:

*i) veicoli delle categorie di patente di
guida D e D + E, a condizione che questi
sia titolare del CAP di cui all'articolo 6,
paragrafo 2.*

*Gli Stati membri possono autorizzare il
conducente dei veicoli delle categorie di
patente di guida D e D + E a guidare nel
loro territorio tali veicoli a partire dai 18
anni di età, a condizione che questi sia
titolare del CAP di cui all'articolo 6,
paragrafo 1.*

*Gli Stati membri possono abbassare l'età
minima per le categorie D e DE per i
conducenti professionisti di autobus a:*

*- 19 anni sul loro territorio, a condizione
che i conducenti abbiano seguito una
formazione professionale completa e
siano titolari del CAP, conformemente
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2022/2561;*

*- 18 anni sul loro territorio, a condizione
che i conducenti abbiano seguito una
formazione professionale completa e
siano titolari del CAP, conformemente
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva*

AM\1297465IT.docx

PE756.890v01-00

(UE) 2022/2561, e che guidino tali veicoli senza passeggeri o con passeggeri per tragitti inferiori a 50 km ;

ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1. ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima per le categorie D e DE per i conducenti professionisti di autobus a:

- 19 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561;

- 18 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561, e che guidino tali veicoli senza passeggeri o con passeggeri per tragitti inferiori a 50 km ;

Or. en

21.2.2024

A9-0445/323

Emendamento 323
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo – comma 1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2022/2561
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

*All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera b) è
soppressa.*

*"b) a partire dai 23 anni di età, veicoli
delle categorie di patente di guida D e D +
E, a condizione che questi sia titolare del
CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2."*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/324

Emendamento 324
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
a nome del gruppo PPE

Relazione
Karima Delli
Patente di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione+due anni] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Fatto salvo il paragrafo 1 nuovo, gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione+due anni] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en